

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAVAGLIÀ (BI), CARISIO (VC) E FORMIGLIANA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____, fra i Sindaci dei Comuni di Cavaglià, Carisio e Formigliana, rappresentati rispettivamente da:

- Mosè BRIZI, nato a Biella, il 24.01.1965, Sindaco *pro tempore* del Comune di Cavaglià (BI), che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Christian CEREIA, nato a Biella il 29.10.1969, Sindaco *pro tempore* del Comune di Carisio (VC), che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Davide BRUNETTI, nato a Vercelli, l'8.01.1978, Sindaco *pro tempore* del Comune di Formigliana (VC), che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta,

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno, servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;
- che i Comuni di Cavaglià, Carisio e Formigliana, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno, servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria Comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
 - ✓ n. del del Comune di Cavaglià (BI);
 - ✓ n. del del Comune di Carisio (VC);
 - ✓ n. del del Comune di Formigliana (VC).

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 297 in data 30 novembre 2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di Segreteria" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2024, ammonta a:
 - ✓ 3.497 abitanti quanto al Comune di Cavaglià;
 - ✓ 762 abitanti quanto al Comune di Carisio;
 - ✓ 496 abitanti quanto al Comune di Formigliana;
- che, pertanto, la sede di Segreteria Comunale convenzionata risulta essere di CLASSE III, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 4.755 abitanti.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti;
2. Il Comune di Cavaglià (BI) è individuato quale Comune capo convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti;
3. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione competono:
 - la nomina e la revoca del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Carisio e Formigliana. La revoca del Segretario Comunale della Segreteria Comunale convenzionata potrà avvenire nelle modalità recate dall'art. 100 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997; in merito alla procedura di nomina del Segretario Comunale titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
 - la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa intesa con i Sindaci del Comune di Carisio e Formigliana, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Art. 3 – DURATA. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO.

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno 1° marzo 2025 e termineranno il 28 febbraio 2029;
2. La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti;
3. La convenzione di Segreteria Comunale potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente tramite le seguenti modalità:
 - risoluzione consensuale espressa mediante deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, con decorrenza dalla data decisa dai singoli Comuni o, qualora non indicato in deliberazione, a far data dalla presa d'atto da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Torino, ex Sezione Regionale dell'Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - recesso unilaterale di uno dei Comuni, previo preavviso di 30 giorni agli altri Comuni della convenzione, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.
4. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile. Il Segretario Comunale, comunque, permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo convenzione, fino a diverso incarico;
5. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario Comunale viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune capo convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
6. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino, ex Sezione Regionale dell'Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, ex Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (rapporto organico), instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
2. Al Sindaco del Comune capo convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti

i rapporti con il Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

3. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati e in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e del Segretario Comunale con possibilità di servizio con modalità telematica/remota, e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione;
2. L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Lo *status* giuridico ed economico del Segretario Comunale della convenzione è regolato dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria *pro tempore* vigente. Allo stesso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento (visto il servizio convenzionato), in particolare quella *ex lege* prevista per la categoria di appartenenza con riferimento alla classe demografica della convenzione, oltre a eventuali emolumenti quali retribuzione di posizione e indennità accessorie previste direttamente dal contratto di categoria;
2. Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale nella seguente misura:
 - 61,11 % a carico del Comune di Cavaglià;
 - 22,22 % a carico del Comune di Carisio;
 - 16,67 % a carico del Comune di Formigliana;
3. Nella stessa misura sono ripartiti gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate,

eventualmente spettanti al Segretario Comunale in ragione di specifiche disposizioni contrattuali. Restano esclusi da quanto disposto al periodo precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole Amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al C.C.N.L. applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione Comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate;

4. Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo convenzione, al quale gli altri Comuni corrisponderanno, entro il mese di giugno di ogni anno, un acconto pari al 50% della somma iscritta nel proprio bilancio e, sulla base di specifica rendicontazione annuale, provvederanno, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di loro competenza. In caso di necessità finanziarie, il Comune capo convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente (e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della specifica richiesta);
5. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati annualmente dal Comune capo convenzione, cumulativamente, precisandosi che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge;
6. Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente rendicontate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 in data 17 maggio 2011 dell'ex Agenzia, il quale prevede che il rimborso spese è da intendersi dal capo convenzione e ritorno e la tariffa attribuibile è un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (basati sulle tabelle ministeriali reperibili su Prezzi mensili dei carburanti e combustibili - Statistiche energetiche e minerarie - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti));
7. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune della convenzione il rimborso sarà corrisposto dall'Ente direttamente interessato; qualora invece siano assolte nell'interesse della convenzione dovrà essere effettuato il rimborso *pro quota* in rapporto alla percentuale della convenzione, con rimborso all'ente capofila entro il termine di 30 giorni;
8. I costi sostenuti dal Segretario Comunale correlati a eventuali corsi di formazione/aggiornamento

professionali, saranno anticipati dal Segretario Comunale e rimborsati dal Comune capofila il quale chiederà agli altri Comuni della convenzione il rimborso pro quota;

9. Il buono pasto del valore di 7 euro sarà corrisposto soltanto nelle giornate in cui il Segretario Comunale espleta la sua attività sia al mattino che al pomeriggio nei comuni aderenti convenzione;
10. La retribuzione di risultato, pari al 15% del monte salari, sarà corrisposta soltanto a seguito di valutazione positiva espressa dai Sindaci della convenzione, previo parere favorevole, laddove istituito, dell'O.I.V.;
11. Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente C.C.N.L. applicabile ai Segretari Comunali.

Art 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le eventuali forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Comunale titolare, nonché in caso di vacanza della sede di Segreteria Comunale convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - NORMA DI RINVIO

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati;
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.